



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR
Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4255 DEL 30/04/2026

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Panicale art. 12 del D.lgs 152/2006 ed art.9 della L.R. 12/2010.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 "D. Lgs. 152/2006 e L. R. 12 del 16 febbraio 2010. Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione

Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 29 luglio 2022 “D. Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. VAS – Specifiche tecniche e procedurali”.

Vista la nota del Comune di Panicale prot. n. 0063519 del 04/03/2026 (rif. prot. n. 3547 del 03/03/2026), ha presentato istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 9 della L.R. 12/2010, finalizzata a verificare la sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi derivanti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. L'istanza è stata successivamente perfezionata mediante integrazioni acquisite ai prot. n. 0079205 del (rif. n. 4471 del 23/03/2026) e prot. n. 0086476 del 31/03/2026 (rif. n. 5237 del 31/03/2026).

Rilevato che il Piano di Classificazione Acustica (PCA) si applica all'intero territorio del Comune di Panicale (Provincia di Perugia), esteso per una superficie complessiva di 78,84 km².

Il Piano di Classificazione Acustica (PCA) del territorio comunale di Panicale ha come finalità primaria la suddivisione dell'intero territorio comunale in sei classi acustiche omogenee (dalla Classe I alla Classe VI), conformemente a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

Il Piano è inoltre finalizzato alla gestione del rumore in maniera organica e coordinata con le altre attività di pianificazione del territorio, al fine di migliorare il clima acustico ambientale.

Il PCA studia, analizza e definisce la situazione reale del clima acustico del territorio comunale e si configura altresì come uno strumento di pianificazione vincolante, avente lo scopo di:

- prevenire il deterioramento del clima acustico nelle zone non inquinate, a salvaguardia delle aree protette;
- tutelare i recettori sensibili, quali scuole, strutture sanitarie residenziali e aree residenziali presenti nel territorio;
- fornire il quadro normativo di riferimento per la valutazione dei livelli di rumore presenti e futuri, imponendo specifici limiti di immissione, emissione, attenzione e qualità;
- indirizzare e coordinare le future scelte di sviluppo urbanistico (residenziale, commerciale e produttivo), affinché risultino compatibili con la destinazione acustica assegnata;
- costituire il presupposto giuridico e tecnico per la redazione dei futuri Piani di Risanamento Acustico, aziendali o comunali, laddove emergano criticità.

Il PCA di Panicale si integra in modo coerente con il Piano Regolatore Generale vigente. Tutte le scelte di classificazione sono state operate mediante l'analisi della documentazione del PRG, individuando le corrispondenze dirette, anche in cartografia, tra le categorie omogenee d'uso del suolo e le classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14/11/1997. Laddove necessario, sono state inserite apposite fasce acustiche “cuscinetto” degradanti, di ampiezza pari a 50 metri, al fine di evitare salti di classe superiori a 5 dB(A), vietati dalla normativa vigente.

Il PCA introduce inoltre strumenti dinamici a tutela del comparto agricolo locale, prevedendo una classificazione stagionale temporanea in Classe IV per le cantine, i frantoi oleari ed eventuali altre attività di lavorazione del prodotto agricolo, operative soltanto in determinati periodi dell'anno.

Il PCA costituisce uno strumento di dettaglio tecnico volto a garantire che l'attuazione delle previsioni comunali del PRG avvenga nel rispetto dei limiti di immissione ed emissione sonora, salvaguardando il contesto acustico del territorio comunale, con particolare riferimento alle aree protette e sensibili.

Il PCA ha seguito puntualmente la cartografia del PRG; nelle aree urbanizzate di Panicale, Tavernelle e Colle San Paolo è stata attribuita la classe acustica mediante metodo statistico-quantitativo. Nelle aree esterne, al di fuori delle principali frazioni, a tutte le strutture è stata attribuita la Classe II mediante metodo qualitativo, ad eccezione del sito del Santuario di Mongiovino, ubicato in Via A. Capitini, a nord di Tavernelle, al quale è stata assegnata la Classe III. Tale classificazione deriva dal fatto che il sito ospita anche manifestazioni temporanee e che il R.R. n. 2/2015 vieta espressamente l'individuazione di aree per manifestazioni temporanee in zone classificate in Classe I e II. Inoltre, nell'area sono presenti strutture destinate ad attività sportive e ad altre attività ricreative. Il PCA opera quale strumento

di regolamentazione ambientale, definendo limiti di rumore e zone acustiche in maniera omogenea e coordinata con le previsioni del PRG. L'assegnazione delle classi acustiche vincola, entro i limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, le future trasformazioni urbanistiche e le attività esistenti. I limiti massimi di emissione e immissione introdotti sono quelli previsti dalla normativa vigente e non generano inquinamento acustico, bensì sono finalizzati alla sua prevenzione. Qualora i futuri monitoraggi strumentali, previsti ai sensi del R.R. n. 2/2015 entro un anno dall'approvazione del PCA, dovessero rilevare il superamento dei valori limite in specifiche aree, il Piano renderà obbligatoria l'attivazione dei Piani di Risanamento Acustico, aziendali o comunali. Tale meccanismo garantisce la piena reversibilità di eventuali condizioni di degrado acustico, attuali o future. La zonizzazione acustica costituisce, infatti, lo strumento tecnico deputato alla valutazione e al governo dell'impatto cumulativo delle diverse sorgenti sonore.

Con la nota prot.n. 0066056 del 06/03/2026, il Servizio Transizione Energetica e Sviluppo Sostenibile, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la proposta di variante a Valutazione Ambientale Strategica.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio;
- Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici;
- Servizio Rischio sismico, geologico, dissesti e attività estrattive;
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli;
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette, bonifica e irrigazione;
- Sezione Efficientamento energetico e qualità dell'aria.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria;
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale;
- A.U.R.I. Umbria;
- Agenzia Forestale Regionale Umbria;
- Provincia di Perugia;
- Azienda U.S.L.1.
- Si riportano di seguito i pareri acquisiti.

Visti i seguenti pareri pervenuti:

1. Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici. prot. n. 0077434 del 20/03/2026;
2. ASL 1. prot.n. 0084636 del 30/03/2026 (rif. prot. n. 66537 del 30/03/2026);
3. Provincia di Perugia. Settore Pianificazione Territoriale. prot. n. 0085077 del 30/03/2026 (rif. n. 11656 del 30/03/2026);
4. ARPA Umbria prot.n. 0093824 del 09/04/2026 (rif. prot. n. 6176 del 09/04/2026);
5. Sezione Efficientamento energetico e qualità dell'aria prot.n. 0099118 del 16/04/2026;
6. Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio. prot.n. 0101228 del 20/04/2026;
7. Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria prot. n. 0103084 del 22/04/2026 (rif. prot. n. 9319 MIC|MIC_SABAP-UMB_UO2|22/04/2026|0009319-P del 22/04/2026);

Atteso che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- la variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti alla variante;
- la realizzazione della variante non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla variante in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata;
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Considerato che, per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti, è possibile evidenziare che il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Panicale, non presenta elementi di criticità e non produce impatti significativi nell' ambiente, per cui non è necessario che sia sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica., a condizione che vengano osservate, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, le raccomandazioni emerse dai pareri acquisiti, al fine di evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

Dato atto che il procedimento è stato espletato nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ai sensi dell'art. 9 comma 1 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre alla procedura di VAS il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Panicale.
2. Di specificare, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, le seguenti raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

Aspetti normativi

- si dovrà tenere conte delle disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2015, con particolare riferimento agli artt. 118, 119;
- in riferimento all' art. 121 del R.R. n. 2/2015, si ricorda che restano in capo al Comune gli obblighi di verifica dei livelli sonori e di coerenza con la classificazione adottata e qualora ricorrano le condizioni previste, è prevista l'adozione del Piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 190 del T.U.

Aspetti paesaggistici

- gli impianti zootecnici dovranno tenere conto dell'intrinseco inquinamento acustico che provocano i raggruppamenti animali, anche in contesti chiusi, ed evitare dispersioni acustiche in aree tutelate da specifici dispositivi e anche in zone sottoposte a tutela ope legis, che rappresentano entrambi punti chiave naturalistici e paesaggistici la cui godibilità non potrà essere compromessa;

- le aree afferenti alla I Classe, quelle di particolare interesse storico, artistico, architettonico, paesaggistico ed ambientale tutelate dal Codice e le aree verdi non utilizzate a fini agricoli dovranno prevedere specifici elaborati di analisi acustica allegati alla progettazione, in caso di nuovi impianti di attività economiche o infrastrutture, con particolare riguardo per le aree naturalistiche a ridosso del Lago Trasimeno sottoposte al vincolo "Coste del Lago Trasimeno e collina di Montalera" di cui al D. M. 22 aprile 1966;
- in relazione all'incremento del traffico veicolare, ancor più se soggetto a particolari aumenti stagionali, rispetto alla media annuale, attorno a beni culturali, tutelati dalla Parte II del D.Lgs 42/2004, si dovranno sempre prevedere specifici progetti con strategie di insonorizzazione, da sottoporre alla Soprintendenza, come finalità di preservazione delle condizioni acustiche naturali;
- gli edifici e gli agglomerati storici da PRG, nonché quelli oggetto di specifici dispositivi di Tutela ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, al pari di luoghi di culto religioso di particolare pregio storico-testimoniale, dovranno avere una categoria acustica distinta, rispetto ai luoghi di destinazione religiosa-cimiteriale e prevedere specifiche disposizioni, specificatamente normate e regolate, che contemplino esigenze ricettivo-turistiche di dettaglio, anche in funzione di flussi stagionali e che potranno essere ulteriormente migliorative, rispetto ai minimi di legge;
- in caso si palesasse l'esigenza di ridurre l'inquinamento acustico, nelle previste fasce cuscinetto (50 mt), sarebbe opportuno adottare eventuali soluzioni tecniche e progettuali attraverso barriere naturali antirumore da realizzare con schermature vegetali-siepi o alberature, per esempio in zone ad alto traffico e frequentazione veicolare. Tali elementi, dovranno essere coerenti con i vincoli paesaggistici presenti nell'area e dovranno essere adoperate specie arboree e arbustive di tipo misto autoctone, da impiantare in modo da conseguire un effetto di naturalità;

DGR n. 174/2023 "Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile".

- ai fini della pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il comune dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla DGR n. 174/2023.
3. Dato atto per quanto sopra, che il presente il procedimento si ritiene concluso nei termini di cui all'art. 12 del D.lgs 152/2006.
 4. Di trasmettere il presente atto al Comune di Panicale.
 5. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente, Valutazioni Ambientali.
 6. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 30/04/2026

L'Istruttore

- Gina Elisabetta Diotallevi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 30/04/2026

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Giovanni Roccatelli
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 30/04/2026

Il Dirigente
- Sabrina Scarabattoli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2